

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 145/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 29 gennaio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELLA POL. ZENITH SUPERGA AMBROSIANA A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 26.11.2014 INFLITTA AL CALCIATORE MORELLI JACOPO SEGUITO GARA COIANO-S. LUCIA/ZENITH SUPERGA AMBROSIANA DEL 22.11.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 36 del 24.12.2009)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Zenith Superga Ambrosiana A.S.D. di Prato. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'A.S. FASANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA F.C. FRANCAVILLA/CALCIO FASANO DEL 29.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 7.1.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Fasano Calcio di Fasano (Brindisi). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL FOOTBALL CLUB SANT'ANTONIO ABATE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NEAPOLI MUGNANO/S. ANTONIO ABATE DEL 10.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 96 del 13.1.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Football Club Sant'Antonio Abate di Sant'AntonioAbate (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELLA S.S.D. MILAZZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DI NAPOLI MICHELE SEGUITO GARA MILAZZO/MAZARA DEL 10.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 96 del 13.1.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Milazzo di Milazzo (Messina). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELL'U.S. CARATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GALLIANI GIACOMO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES CARATESE/CASALE CALCIO DEL 16.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 20.1.2010)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Carate di Carate Brianza (Milano), annulla la delibera impugnata e rimette gli atti al Giudice Sportivo per quanto di competenza. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DALL'U.S.D. VIRTUSVECOMP VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LUCA PIZZINI SEGUITO GARA CITTÀ DI JESOLO/VIRUSVECOMP VERONA DEL 17.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 20.1.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Virtusvecomp Verona di Verona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7) RICORSO DELLA S.S. REAL MONTECCHIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CALDAROLA NICOLA SEGUITO GARA ATLETICO TRIVENTO/REAL MONTECCHIO DEL 17.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 20.1.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Real Montecchio A.S.D. di Sant'Angelo in Lizzola (Pesaro e Urbino). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 29 gennaio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete